

Aggiungere il seguente articolo:

(Semplificazione per gli interventi che possono beneficiare del Superbonus al 110%)

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sostituire il comma 13ter con il seguente:

“In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 ed ai soli fini di accesso alle agevolazioni fiscali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito agli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente all'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulti iniziata entro tale data. In ogni caso l'eventuale presenza di difformità edilizie non determina la revoca o la decadenza dell'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380”.

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata ad introdurre un sistema di semplificazione per gli interventi che possono beneficiare del Superbonus 110%.

In particolare si chiede di sostituire il comma 13ter dell'articolo 119 (introdotto dal DL 104/2020) prevedendo:

- *di considerare valide le asseverazioni dei tecnici che riportino esclusivamente gli estremi del titolo (o la data di esecuzione dell'opera nel caso in cui si tratti di immobile costruito in un'epoca in cui non era obbligatorio il relativo titolo). Tali principi erano stati già recepiti con l'articolo 40 della Legge 47/1985 in tema di commerciabilità degli immobili. A tal fine non saranno necessarie per fruire dell'agevolazione fiscale la presentazione delle relative attestazioni di conformità ma sarà sufficiente asseverare che l'immobile su cui si interviene è stato edificato sulla base di un titolo edilizio legittimo o prima del 1967 senza procedere alle verifiche di conformità con lo stato di fatto dell'immobile.*

Obiettivo della proposta dunque è quello di facilitare l'applicazione dell'agevolazione fiscale consentendo, come nel caso della commerciabilità dei beni, la sua applicazione indipendentemente dalla presenza di eventuali difformità edilizie e conseguentemente non determinare l'eventuale revoca/decadenza del beneficio ai sensi dell'articolo 49 del DPR 380/2001. Tale possibilità si ritiene che sia funzionale al perseguimento di un generale interesse pubblico finalizzato alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.